

TRIBUNALE DI BELLUNO
SEZIONE LAVORO
RICORSO PER PROVVEDIMENTI D'URGENZA
EX ART. 700 C.P.C.

Per il Sig. DELLA CORTE STEFANO, nato a Villa di Briano (CE), residente in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Latina 42, DLLSFN83A17D801Z, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Masini del Foro di Belluno, C.F. MSNFNC74M14A757P, presso il cui studio, sito in Belluno via Feltre n. 53, elegge domicilio, come da mandato in calce del presente ricorso, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: francesco.masini@ordineavvocatibellunopec.it;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, **(C.F.: 80185250588)**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma via Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege presso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, di Venezia con sede in Venezia, piazza San Marco n. 63;

premesso che

1. l'odierno ricorrente ha presentato, in data 20.10.2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2017-2020 per il personale A.T.A. (doc. 1), all'uopo utilizzando la modulistica predisposta dal MIUR ai sensi del D.M. 947/2017;
2. che, successivamente al suo inserimento nelle predette graduatorie, in data 27.09.2018, sottoscriveva contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, a valere fino alla data del 30.06.2019, con l'istituto C.P.I.A. di Belluno per il profilo di collaboratore scolastico;



3. che, in data 6 aprile 2019, il ricorrente riceveva comunicazione prot. 0000567/2019, avente ad oggetto “risoluzione contratto di lavoro a tempo determinato personale ATA profilo collaboratore scolastico”, nella quale, *“visto che il sig. Della Corte Stefano ha dichiarato quale titolo di accesso per il profilo collaboratore scolastico il diploma di qualifica professionale di operatore di servizi sociali conseguito nella sessione di esame dell’anno 2011/2012 presso l’istituto professionale Servizi sociali paritario “Schola Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere con punteggio 100/100; vista la nota dell’ufficio scolastico regionale per la Campania - ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Caserta, prot. 5127 del 01.04.2019 con la quale viene comunicato che non è possibile convalidare tale titolo, ritenuto di dover procedere, avvalendosi del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A. per la cura del pubblico interesse, alla risoluzione del contratto in questione per quanto sopra espresso ai fini di un corretto e regolare procedimento di individuazione dell’avente diritto mediante scorrimento delle rispettive corrispondenti graduatorie in cui il sig. Della Corte è inserito, decreta la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato...”*
4. che, susseguentemente, con nota di pari data, sub. prot. 566/2019, il Dirigente Scolastico decretava la modifica della graduatoria di istituto retrocedendo il ricorrente dal punteggio di 11,80, precedentemente riconosciuto, al minor punteggio di 9,00;
5. che, **in data 15 aprile 2019**, con nota prot. 610/2019, il medesimo dirigente scolastico notificava al ricorrente un nuovo decreto avente ad oggetto: “decreto di decadenza dalla graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2018/2020 per il profilo collaboratore scolastico”, con il quale stabiliva che **“il sig. Della Corte Stefano ... è escluso dalle graduatorie di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 a far data dal 6.4.2019 per il profilo collaboratore scolastico”**;



6. che, in data 24 aprile 2019, il ricorrente proponeva ricorso avverso il provvedimento di cui al punto 5, sostenendo di essere comunque in possesso dei titoli sufficienti e necessari per essere inserito nella graduatoria di terza fascia per la mansione di collaboratore scolastico, nella fattispecie “diploma di maturità”;
7. che, in data 24 aprile 2019, con nota prot. 654/2019, il dirigente scolastico respingeva il ricorso sostenendo che “...nel caso di aspiranti che presentino domanda per inserimento nelle graduatorie di istituto per diversi profili i quali dichiarino titoli di studio diversi per l’accesso a ciascun dei profili professionali richiesti, qualora venga eventualmente accertata la non veridicità del titolo inferiore, la posizione non può essere sanata utilizzando un titolo superiore dichiarato solo per diverso profilo”;
8. I provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico appaiono prima facie illegittimi sotto il profilo formale ed abnormi sotto il profilo sostanziale;

*** **

DIRITTO

Invero il ricorrente presentava domanda per l’inserimento nelle graduatorie di circolo ed istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017/2020 per il personale ATA in data 20.10.2017, **facendo espressa richiesta di inserimento per due profili professionali: collaboratore scolastico e assistente amministrativo**; Il ricorrente compilava il modello di cui al D.M. 640/2017 art. 2.2. stando al quale “occorre produrre domanda utilizzando gli appositi modelli che saranno pubblicati unitamente al presente decreto”. Ed optava per il deposito della richiesta in formato cartaceo come espressamente previsto dal DM 640/2017, cosicché **l’amministrazione era in possesso (ed è ancora!) di della domanda integrale del ricorrente che comprende in un unico documento - come detto - la richiesta di accesso a due profili professionali. Per ciascun profilo professionale il ricorrente indicava il titolo di studio in suo possesso in quanto titolo idoneo.**



Stando al più volte citato D.M. 640/2017 art. 2.4 si evidenzia che *“Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento (D.M. 13 dicembre 2000 n° 430 ndr) hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.”*

In particolare poi - ai sensi del successivo **art. 2.5** lettera A) titolo idoneo per il profilo di assistente amministrativo è il diploma di scuola superiore; lettera G) **titolo idoneo per il profilo di collaboratore scolastico è “qualsiasi diploma di maturità”** o il “diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale”; Quindi il ricorrente indicò per il profilo di assistente amministrativo il possesso del diploma di Tecnico economico conseguito presso l'istituto “Pegaso” di Santa Maria Capua Vetere nell'anno scolastico 2014/2015 e per il profilo di collaboratore scolastico il diploma di qualifica professionale di coordinatore delle attività didattiche ed educative conseguito presso l'istituto “Schola Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere nell'anno scolastico 2011/2012;

Il documento dove queste dichiarazioni sono state rese è unico e come tale fu consegnato all'istituto scolastico prescelto - come previsto dall'art. 5.3. del DM 640/2017- che, conseguentemente, del ricorrente conosceva ogni titolo in suo possesso.

Successivamente a tali adempimenti e dichiarazioni il ricorrente veniva informato che *“non era possibile convalidare l'esito del titolo” rilasciato dall'istituto “Schola Albiniani.”* Ciò sulla base di accertamenti promossi dal Dirigente Scolastico il quale aveva riscontro - in merito alla validità del predetto titolo - solo in data 02.04.2019 dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Come detto, il dirigente scolastico optava, dapprima, per la decurtazione del punteggio in graduatoria e, successivamente, per la decadenza del ricorrente dalla stessa, motivando la propria decisione ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, il quale stabilisce che *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 76,*



qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

Il provvedimento assunto per tali motivi è quindi illegittimo per due ordini di ragioni:

1) **il ricorrente non ha prodotto un documento falso o non veritiero.** Egli ha effettivamente conseguito il diploma indicato in sede di domanda amministrativa. Il fatto che lo stesso non fosse utilizzabile ai fini concorsuali è valutazione rimessa e decisa dalla stessa amministrazione pubblica. Lo conferma il documento a firma del dirigente dell'ufficio scolastico Regionale per la Campania il quale precisa che **l'istituto “Schola Albiniani” ha goduto dello status di scuola paritaria dal 30.01.2002 al 03.08.2018.** E che tale status è stato revocato a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

Ne consegue che nell'anno di frequenza e conseguimento del titolo da parte del ricorrente (2011/2012) l'istituto godeva dello status di scuola paritaria e il diploma - per quanto ne poteva sapere il ricorrente - godeva di piena validità a tutti gli effetti di legge, ivi compresa la partecipazione ai concorsi.

Tale status la scuola godeva ancora il 20.10.2017, data di presentazione della domanda da parte del ricorrente.

E' quindi esclusa l'ipotesi di utilizzo e/o produzione di documento falso in ragione della quale il Dirigente scolastico ha provveduto alla declaratoria di decadenza del sig. Della Corte dalla graduatorie di terza fascia.

2) **In ogni caso il dirigente scolastico aveva piena contezza del possesso di altro titolo abilitante la partecipazione alla graduatoria da parte del ricorrente. Egli infatti aveva dichiarato anche il possesso del diploma di scuola superiore conseguito presso l'istituto “Pegaso” di Tecnico Economico A.F.M.**

E' quindi applicabile alla fattispecie l'art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il quale prevede: (comma 2): *“i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati*



soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. (comma 3): "parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare".

Esattamente l'ipotesi al nostro esame, posto che il titolo di studio del ricorrente è documento che il MIUR stesso è tenuto a certificare e che la domanda di inserimento in graduatoria è stata presentata proprio al Miur.

Vedasi - per un caso simile - il principio fatto emergere dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 19 marzo 2015 la quale ha evidenziato come sia evidente l'illegittimità della clausola di un bando che prevede, a pena di esclusione, che il candidato consegna, al momento dell'espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all'atto del collocamento in congedo. Nel caso di specie, si tratta di una certificazione rilasciata dalla medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e gestisce la conseguente procedura concorsuale, attinente a fatti di piena conoscenza dell'amministrazione medesima. Ne consegue che: - per un verso, l'amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata); - per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell'amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione.)

3) In via subordinata sarebbe stato applicabile in favore del ricorrente l'istituto del c.d. "soccorso istruttorio" ex art. art. 6 comma 1 lettera b)



legge 241/1990. Il “potere di soccorso”, infatti, costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione, attenuando la rigidità delle forme. Sulla questione inerente la possibilità di integrare la domanda di partecipazione al concorso da parte di un candidato si è più volte soffermata la Giurisprudenza; da ultimo si è pronunciato il TAR Veneto, sez. I, con la sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017.

Il Tar Veneto, in particolare, con la sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017, ha affermato che, in ossequio al principio generale dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 241/90 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, ***la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda.***

Tanto più che, in relazione alla fattispecie al nostro esame, è lo stesso DPR 445/2000 (norma espressamente richiamata dal DM 640/2017) all’art. 71 comma 3 a stabilire la linea di condotta della P.A. stabilendo che ***“Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarità’...”***

Nel caso del ricorrente il Dirigente Scolastico aveva addirittura già a disposizione il titolo abilitante la partecipazione alla graduatoria e gli sarebbe stato sufficiente quindi notiziare il ricorrente della perdita di validità del titolo da lui indicato per la posizione di collaboratore scolastico chiedendogli di integrare la propria domanda con un titolo che la P.A. aveva già agli atti e quindi sostanzialmente nemmeno chiedendo una integrazione ma una semplice rettifica.



4) Infine, deve evidenziarsi l'errore finale del Dirigente Scolastico il quale, con provvedimento di data 15 aprile 2019, prot. 610/2019, decretava la decadenza del ricorrente dalla graduatoria di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico; Effettivamente egli, in un primo momento - con provvedimento del 6.4.2019 sub. prot. 566/2019 - decretava la sola modifica della graduatoria, sottraendo al ricorrente il punteggio precedentemente attribuito in virtù del titolo poi annullato.

Questa sarebbe stata la corretta soluzione al caso in esame.

E' viceversa errata la decisione di decretare l'assoluta esclusione della graduatoria. Lo è per principio generale - come insegna anche Cons. Stato, Sez., 14 novembre 2012, n. 5762 - il quale sottolinea: "una volta acclarata la mendacità della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, **può essere solo quella della privazione del punteggio stesso, con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria**".

Tale potere gli era peraltro espressamente conferito dall'art. 7.6 del DM 640/2017: "in caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni ai fini della rideterminazione dei punteggi".

FUMUS BONI IURIS

Come noto, Il *fumus boni iuris* consiste nell'accertamento meramente probabilistico e di verosimiglianza che il giudice della cautela è chiamato a compiere sulla sussistenza del diritto sottoposto a cautela in capo alla parte che la invoca e che, quindi, la cognizione del *fumus boni iuris* deve essere fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, senza pregiudizio del successivo riesame in sede di merito. Il Giudice deve, dunque, formarsi una semplice «opinione di credibilità» sul diritto, senza ricercare, e tanto meno raggiungere, la certezza della sua esistenza, al solo fine di concedere o negare la richiesta



tutela e senza che questo giudizio, positivo o negativo, determini alcun vincolo sull'accertamento che il giudice di merito dovrà raggiungere nella pienezza dei suoi poteri cognitivi e, tanto meno, aspiri a trasformarsi esso stesso in accertamento. (vedi Cass. 927/1996).

Fermi questi principi, le argomentazioni di cui sopra fanno emergere palesemente le ragioni del ricorrente nel richiedere un provvedimento di immediata modifica delle decisioni assunte dal Dirigente Scolastico. Peraltro, tali argomentazioni sono tutte di carattere documentale e fondate sulla corretta interpretazione di norma di legge, non richiedendo da parte del Giudicante, alcuna attività istruttoria. La condotta del Dirigente Scolastico incaricato appare estremamente “sbrigativa”, priva della dovuta prudenza e rispetto dei diritti dell'interessato (odierno ricorrente) ed imprudente nella decisione finale assunta. **La prova documentale di quanto sostenuto è la risposta che lo stesso Dirigente confeziona al ricorso presentato dal ricorrente. Quest'ultimo infatti, nel rispetto del termine di cui all'art 9.1 e 9.2 del DM 640/2017 ha prodotto le proprie argomentazioni volte a far modificare la decisione di esclusione dalla graduatoria in data 24 aprile 2019.**

Il Dirigente risponde - per respingere le richieste - nella stessa giornata!.

A sostegno del “fumus” del presente ricorso non può tacersi, infine, che non solo sono state violate, ictu oculi, le norme di legge che regolano l'attività della P.A. nei confronti del cittadino/concorsista ma **appaiono violate le norme costituzionali dell'art. 97 comma 2 (Imparzialità e buon andamento della P.A.) in relazione ad un altro fondamentale diritto costituzionale che è quello al lavoro (art. 1 e 4 Cost).** Non va dimenticato, infatti, che, in ragione della condotta e dei provvedimenti assunti dalla P.A., il ricorrente è oggi stato ingiustamente privato non solo e non tanto di un contratto di lavoro che gli dava sostentamento, ma in radice della possibilità di lavorare.

PERICULUM IN MORA

Altrettanto evidente è il sussistere del “periculum in mora” atteso che la graduatoria per la quale il ricorrente ha presentato domanda è a valere per gli



anni scolastici dal 2017 al 2020, ovvero offre una opportunità lavorativa al ricorrente non limitata nel tempo (un solo anno scolastico) ma prolungata e con la possibilità di migliorare, attraverso diversi contratti a tempo determinato, la propria posizione lavorativa.

E' evidente che i tempi della ordinaria giustizia non permetterebbero al ricorrente di ottenere il reinserimento in graduatoria (eventualmente anche con un punteggio ridotto) in tempo utile per la stipula di contratti di lavoro per il prossimo anno scolastico (ultimo a valere per la graduatoria de quo). Si aggiunga a queste condizioni "oggettive" la particolare posizione del ricorrente che, come risulta in atti, è ancora residente a Santa Maria Capua Vetere e alloggia in Feltre, lontano dalla famiglia, senza oggi alcuna forma di sostentamento finanziario.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso propone:

RICORSO

all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito affinché, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669 bis e ss. c.p.c., Voglia, con decreto *inaudita altera parte* e, in subordine, con ordinanza previa audizione delle parti:

- disporre **l'inserimento con riserva** del ricorrente in graduatoria di circolo ed istituto di terza fascia **ex art. 9.7 del D.M. 640/2017**
- in accoglimento del presente ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, per i motivi tutti esposti in premessa o anche per altri che saranno ritenuti e/o emergeranno in corso di causa, **previa eventuale disapplicazione** di ogni atto, anche amministrativo, connesso e presupposto ai provvedimenti di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato personale ATA, profilo collaboratore scolastico, e decreto di esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, **accertare** il grave pregiudizio che il ricorrente ha ricevuto dalle predette deliberazioni/decreti emessi dal Dirigente Scolastico;



per l'effetto, ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il triennio 2018/2021 - personale ATA, per il profilo collaboratore scolastico con attribuzione del punteggio corrispondente al titolo di diploma di maturità

sia condannata altresì l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno patito dal ricorrente quantificato nelle retribuzioni non percepite dalla data di risoluzione del contratto di lavoro (4 aprile 2019) sino alla scadenza contrattuale prevista per il giorno 30.06.2019, con orario di trentasei ore settimanali, per il profilo di collaboratore scolastico; ovvero gli sia liquidato, anche in via equitativa, il risarcimento per il danno subito anche per la violazione dei principi di correttezza buona fede di cui all'art. 1375 c.c.

in via subordinata: per i motivi tutti esposti in narrativa e previa ogni opportuna deliberazione e decisione sia ordinato alla convenuta amministrazione l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo ed istituto di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico con il punteggio di 9,00 titolo di preferenza "S" così come da provvedimento del 6 aprile 2019 sub. prot. 566/2019;

- spese, diritti ed onorari rifusi.

In via istruttoria

Si producono i seguenti documenti indicati in narrativa:

- 1) copia domanda di inserimento graduatoria di terza fascia per il triennio 2017/2018;
- 2) comunicazione del 6 aprile 2019 prot. 0000567/2019 avente ad oggetto "risoluzione contratto di lavoro a tempo determinato personale ATA profilo collaboratore scolastico"
- 3) comunicazione del 6.4.2019 sub. prot. 566/2019 decreto di modifica della graduatoria;
- 4) decreto di decadenza dalla graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2018/2020 per il profilo collaboratore scolastico del 15 aprile 2019 prot. 610/2019;



- 5) ricorso avverso provvedimento prot. 610/2019 datato 24.4.2019;
- 6) nota del dirigente scolastico del 24.4.2019 prot. 654/2019;
- 7) diploma di qualifica professionale - operatore dei servizi sociali rilasciato dall'istituto professionale scuola paritaria "Schola Albiniani"
- 8) diploma di tecnico economico AFM rilasciato dall'istituto "pegaso";
- 9) nota prot. 525/2015 ufficio scolastico regionale per la Campania;
- 10) busta paga del mese di marzo e aprile 2019;

Dichiarazione di valore: la controversia ha valore indeterminabile e si tratta di istanza cautelare in materia di crediti di lavoro e, pertanto, ai sensi del D.Lgs 115/2002, il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Con osservanza.

Belluno, 23 maggio 2019

avv. Francesco Masini

